

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CRISSOLO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE STRUTTURALE N.5
PROPOSTA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
luglio 2026

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REDATTO DA:

pianif. Terr. Massimiliano Dal Molin

arch. Raffaella Gambino

dott.geol. Secondo Accotto

Indice

0. PREMESSA.....	3
1.PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE	4
1.1 <i>Procedura della Variante</i>	4
1.2. <i>Processo di VAS</i>	5
1.3. <i>Elaborati della Variante</i>	5
2. SITUAZIONE URBANISTICA.....	7
3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE.....	8
3.1 <i>Contenuti geologici per l'eliminazione della RME</i>	8
3.2 <i>Contenuti geologici per l'adeguamento alla normativa sismica</i>	8
3.4 <i>Modifiche normative</i>	9
4. CONFERMA DEI BILANCI DEL PRG VIGENTE.....	13
4.1 <i>Bilancio del consumo di suolo</i>	13
4.2 <i>Bilancio della Capacità insediativa e dei servizi</i>	13
5 .VERIFICHE DI COMPATIBILITA' CON PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	15
5.1 <i>PTR - Piano Territoriale Regionale</i>	15
5.2 <i>PPR - Piano paesistico regionale</i>	19
5.3 <i>PTP – Piano territoriale provinciale della Provincia di Cuneo</i>	37

0. PREMESSA

Il Comune di Crissolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 99-20654 del 9.11.1982 e predispone la presente Variante strutturale ai sensi dell'art 17 c.4) della L.R.56/77 e s.m.i. per introdurre le seguenti modifiche di tipo esclusivamente idrogeologico:

- eliminazione di area RME (aree a rischio molto elevato) presenti in fascia fluviale di f. Po, a latere degli interventi di regimazione avvenuti negli anni passati in centro abitato e lungo l'alveo fluviale a monte dello stesso,
- adeguamento sismico di cui alla DGR n. 6 - 887 del 30.12.2019 e OPCM 3519/2006 -Preso d'atto ed approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte.

La Variante verte esclusivamente sulle due modifiche citate, in applicazione dell'art 17 c.4 della LUR, escludendo a priori ogni altra variazione di tipo generale legata all'assetto infrastrutturale comunale o al sistema dei vincoli territoriali ed idrogeologici vigenti.

Il presente documento costituisce la Relazione Illustrativa della *Proposta Tecnica di Progetto Preliminare* (di seguito PTPP) la quale è organizzata secondo i contenuti dell'art.14 della LR 56/77.

1.PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE

1.1 Procedura della Variante

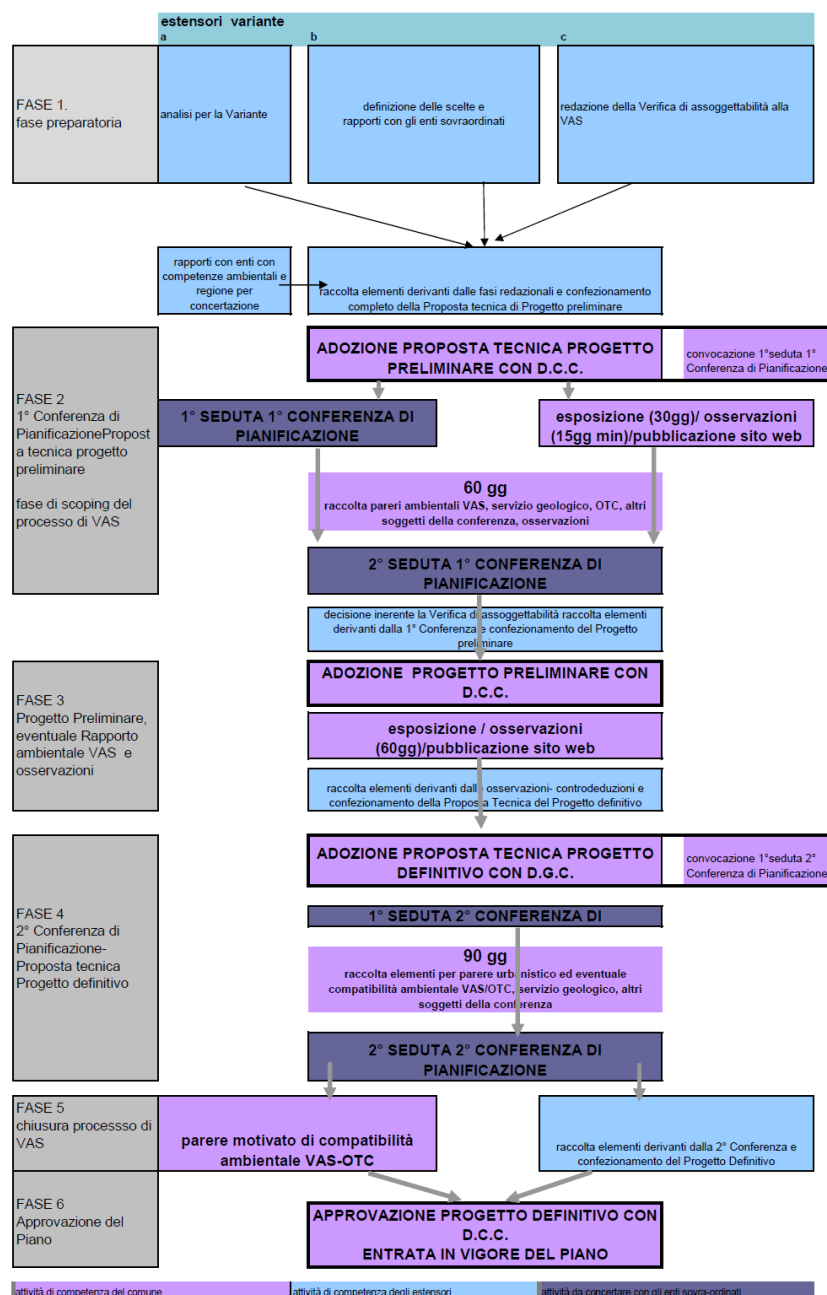
La Variante è configurabile come *Variente strutturale* ai sensi dell'art.17 comma 4) della L.R.56/77, di cui alla procedura definita all'art.15, in quanto riguarda modifiche che non attengono all'assetto dell'intero territorio comunale, ne all'impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo.

La presente Variante dovrà in ogni caso essere coerente con :

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR),
- Piano Territoriale Regionale (PTR),
- Piano Territoriale Provinciale di Cuneo (PTP)

Si segnala inoltre che nell'ambito degli elaborati tecnici specialistici relativi all'adeguamento al PAI sono compresi anche lo studio geologico e di microzonazione sismica di 1° livello trattandosi di comune ricadente in zona 3S (DGR n. 6 - 887 del 30.12.2019 e OPCM 3519/2006: Presa d'atto ed approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte). La Variante provvede quindi alla redazione della relazione geologico-tecnica ed alla definizione della corrispondente normativa di settore.

La redazione della presente Proposta Tecnica di Progetto Preliminare è stata quindi delineata in ordine ai contenuti e alle definizioni richiesti ai sensi all'art. 15 e 14 c.3bis) della LUR e costituisce il primo atto della procedura sopra definita. Lo schema a lato illustra la procedura applicata alla presente Variante.



1.2. Processo di VAS

In relazione al vigente DLgs 152/2006, poi corretto dal DLgs 4/2008 s.m.i. "Norme in materia ambientale" che prevede la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 'VAS', si specifica che ai sensi dell'art.6 c.2) del citato decreto, la presente variante ricade tra gli strumenti per i quali deve essere operata la VAS in quanto :*"... possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*.

In base alle modifiche apportate alla L.R.56/77 con la L.R.17/13 la Variante è esclusa dal procedimento di VAS, ai sensi dell'art.17 comma 9.

1.3. Elaborati della Variante

La Variante di PRG avrà i seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa (*di cui al presente elaborato*)
2. Tavole di Piano
 - A – inquadramento territoriale in scala 1:25.000
 - D1 – Tavola di azionamento quadro di unione in scala 1: 10.000;
 - D2 –.Tavola di azionamento in scala 1: 2.000;
3. Norme tecniche di attuazione e tabelle di zona
4. Allegati Geologici:
 - D1g - carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione del piano in scala 1:10.000
 - D1.1g– carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione del piano –stralcio per le zone urbanizzate in scala 1:5.000
 - D2g – carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione di piano (per le zone urbanizzate) alla scala 1:2.000
 - Tav. 8 - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:10.000
 - Relazione Geologica
5. Allegati Sismici
 - Carta Geologico-Tecnica in scala 1:5.000
 - Carta delle indagini in scala 1:5.000
 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:5.000
 - Relazione Geologico-Tecnica
6. Elaborati aggiornati 2026 di verifica della compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto

Elab.A	Relazione idraulica	
Elab.B	Tabulati analisi idraulica Fiume Po	
Elab.C	Tabulati analisi idraulica Torrente Sbarme	
Elab.D	Tabulati analisi idraulica rio Martignone	
Tav.1 Corografia 1:10.000		
Tav.2-3	Planimetria generale parte 1/parte 2	1:1.000
Tav.4-7	Planimetrie di dettaglio: quadrante 1/2/3/4	1:500
Tav.8-17	Fiume Po: planimetria di dettaglio quadro "A/B/C/D/E/F/G/H/I/L"	1:200
Tav.18	Fiume Po: profilo longitudinale d'alveo	1:500
Tav.19-50	Fiume Po: sezioni d'alveo tratto 1 -173	1:100
Tav.51-52	Torrente Sbarme: planimetria di dettaglio quadro "M/N"	1:200
Tav.53	Torrente Sbarme: profilo longitudinale d'alveo	1:200
Tav.54-57	Torrente Sbarme: sezioni d'alveo tratto 201-233	1:200
Tav.58	Rio Martignone: planimetria di dettaglio quadro "O"	1:200
Tav.59	Rio Martignone: profilo longitudinale d'alveo	1:200
Tav.60-61	Rio Martignone: sezioni d'alveo tratto 301-317	1:100
Tav.62-70	Analisi idraulica Fiume Po TR20 tratto 1-173 e profilo	1:500

Tav.71-79	Analisi idraulica Fiume Po TR200 tratto 1-173 e profilo	1:500
Tav.80-88	Analisi idraulica Fiume Po TR500 tratto 1-173 e profilo	1:500
Tav.89-90	Analisi idraulica Torrente Sbarme TR20 tratto 201-233 e profilo	1:500
Tav.92-93	Analisi idraulica Torrente Sbarme TR200 tratto 209-233 e profilo	1:500
Tav.94	Analisi idraulica Torrente Sbarme TR500 tratto 209-233 e profilo	1:500
Tav.95	Analisi idraulica Rio Martignone TR20	1:200
Tav.96	Analisi idraulica Rio Martignone TR200	1:200
Tav.97	Analisi idraulica Rio Martignone TR500	1:200

7. Scheda dei dati urbani

Tutti gli altri elaborati di Piano, sia di analisi urbanistica che geologica, non subiscono modifiche, restando invariati e mantenendo la loro validità.

2. SITUAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Crissolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 99-20654 del 9.11.1982 e oggetto di modifiche con:

- Variante strutturale n. 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 56-44455 del 6.6.1985
- Variante strutturale n. 3 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.87-33877 del 18.4.1994
- Variante strutturale n. 4 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 35-19210 del 19.5.1997
- 1° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.6.1998
- 2° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.1.2000
- 3° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.11.2000
- 4° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4.10. 2002
- 5° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9.7.2006
- Approvazione modifiche alle NTA del PRGC vigente, ai sensi dell'art 17, comma 8, lettera g) della LR 56/77 e smi, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24 novembre 2007.
- Approvazione modifiche alle NTA del PRGC vigente, ai sensi dell'art 17, comma 8, lettera b) della LR 56/77 e smi, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21 novembre 2009.
- Variante Generale Strutturale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23- 7213 del 10.3.2014.
- Approvazione modifiche alle NTA del PRGC vigente, ai sensi dell'art.17, 12° comma (ex 8° comma) LR 56/77 e smi con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 23.07.2014.
- 6° Variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.1. 2015
- 7 ° Variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2024

Il comune di Crissolo è inoltre dotato di :

- Piano di Zonizzazione Acustica con DCC n. 23 nel 30 settembre 2004
- Regolamento Edilizio Comunale con DCC n 39, n. 17.09.2018

3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

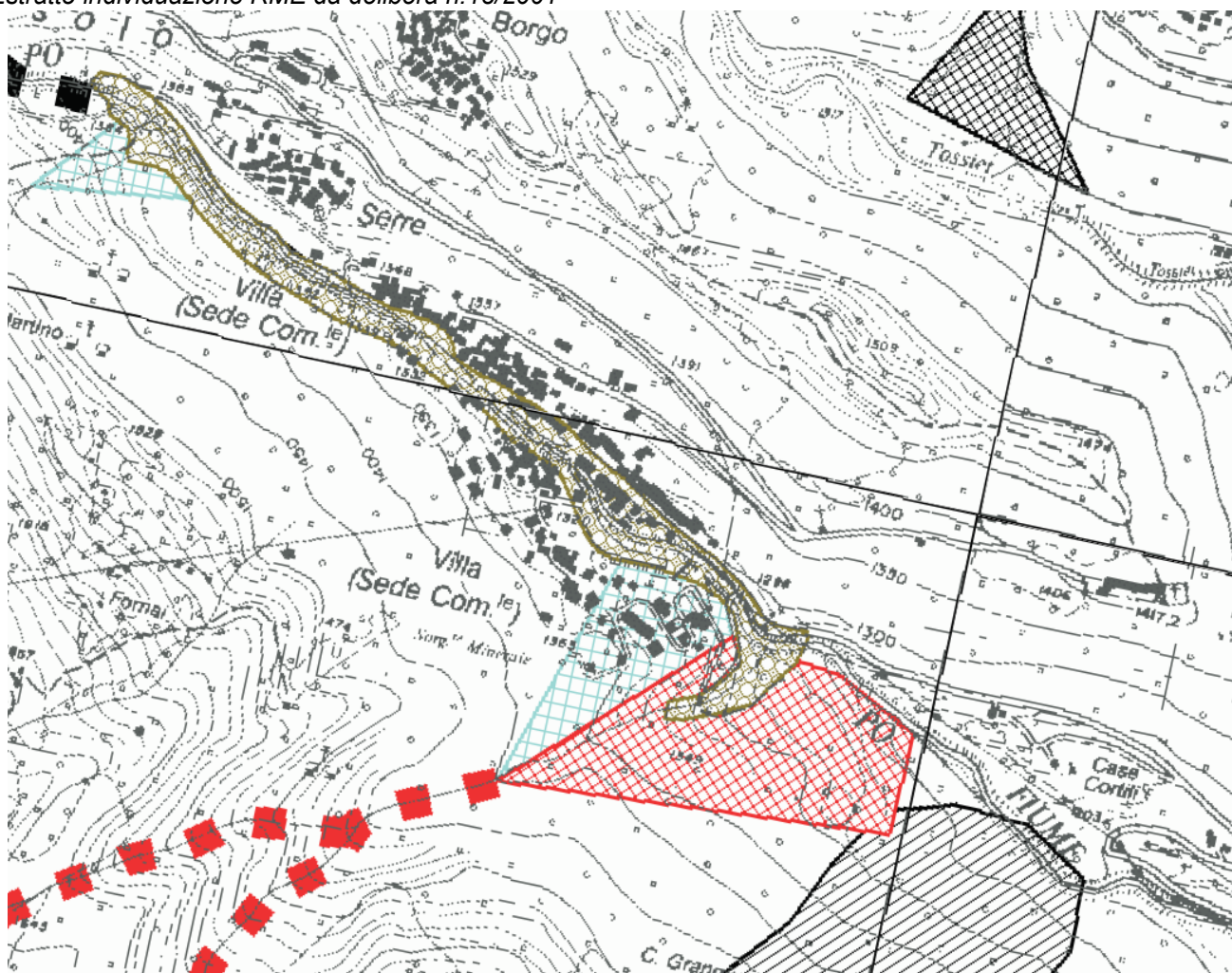
3.1 Contenuti geologici per l'eliminazione della RME

In sede di adeguamento al PAI avvenuta tra il 2012 e l'anno di approvazione 2014 con Delibera di Consiglio Comunale n.25, era stata identificata lungo la fascia del fiume Po che intercetta l'abitato di Crissolo in prossimità di Borgata Villa, una zona RME-ZONA I ovvero *un'area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni*.

Tale area era individuata a in base al *Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato* (PS 267) Legge 3 agosto 1998, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, art. 1, comma 1-bis).

La Delibera n°18 del 26 aprile 2001 con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico conteneva il provvedimento che individua le RME del territorio comunale, le cui cartografie di riferimento sono allegate in sequenza.

Estratto individuazione RME da delibera n.18/2001



Per la zona del concentrico era infatti stata dettagliata l'Analisi Idraulica a supporto della Variante n°2 di adeguamento al PAI a firma dell'ing. Roberto Truffa Giachet che consentiva la visualizzazione delle aree in condizioni di rischio per TR20, TR200 e TR500.

La disciplina relativa a tali aree era quindi direttamente derivata dalle 'Norme di attuazione e misure di salvaguardia', Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267).

Tale normativa prevede nel Piano vigente per le aree RME:

AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO

Nel territorio comunale di Crissolo il P.A.I. ha perimetrato una RME - zona a rischio molto elevato di tipo I - "aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni", in cui valgono, le seguenti prescrizioni: nella parte di RME esterna al centro edificato, ossia nelle parti ricadenti nelle zone E ed S del PRGC, valgono le norme di cui all'art.51, punto 3., delle Norme di Attuazione del P.A.I. che si riporta nella nota specifica;

- nella parte di RME interna al centro edificato, ossia nelle parti ricadenti nelle zone R del PRGC, valgono le norme di cui al presente articolo fatte salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni riportate nelle tabelle di zona.*

Le tabelle di zona in specifico vedevano la diretta ricaduta della disciplina sopra richiamata nelle due tabelle di zona evocate, ovvero la Tabella 4 di Borgata Villa e la Tabella 5 di Borgata Villa – La Ruà.

In entrambe le tabelle oltre le limitazioni previste al citato Art. 54 *Aree soggette a rischio geomorfologico* punto 'AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO', sono previste ulteriori limitazioni legate ai cambi d'uso volte ad evitare un aumento del carico antropico, e quindi del rischio, e più precisamente ai piani terreni degli immobili come riscontrabile a seguire :

.....

In ogni caso per i "piani terreno" degli edifici è fatto obbligo di conservare, ove presente, la destinazione terziaria originale che non potrà essere trasformata in residenziale.

A seguito della realizzazione degli interventi di mitigazione descritti in dettaglio nella Relazione idraulica del 2026 dell'ing.Truffa Giachet, è stato quindi possibile operare un nuovo insieme di verifiche dettagliate sui 317 tratti fluviali con relative sezioni afferenti rispettivamente al fiume Po, al Torrente Sbarme ed al Rio Martignone.

L'analisi ha comportato, oltre le rilevazioni, anche la costruzione di un modello idraulico aggiornato con le portate definite dall'Autorità di Bacino che sono state verificate sul rilievo operato sulle 317 sezioni.

Le risultanze dell'analisi e delle verifiche vengono quindi ora sottoposte alla valutazione regionale in sede di Proposta Tecnica di Progetto Preliminare.

Il percorso di verifica ha comportato l'analisi delle previsioni contenute nelle cartografie ufficiali del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) il quale è stato adottato per il 3° ciclo in data 18 dicembre 2025 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per quanto attiene alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) relative al terzo ciclo di pianificazione 2027-2033 (Deliberazioni n. 10 e n. 11/2025) prodromiche alla successiva Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (PAI Po).

Il Segretario Generale con DSG n.4 del 19 gennaio 2026 ha disposto la pubblicazione delle Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po, aggiornate ai fini della raccolta successiva delle osservazioni, chiuse al 31 maggio 2026

Tenendo presente la legenda afferente rispettivamente al PGRA (Reticolo principale fasciato (RP) e al PAI (Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) e di pianura (RSP) sotto riportata si precisa che le verifiche operate in sede di studio per l'eliminazione della RME hanno dettagliato le specifiche situazioni locali con un grado di precisione necessariamente superiore rispetto a quanto operato dallo studio di Bacino.

Reticolo Principale fasciato (RP)

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200)
- Probabilità di alluvioni bassa (tr. 500)

Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM), di pianura (RSP)

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200)
- Probabilità di alluvioni bassa (tr. 500)

3.2 Contenuti geologici per l'adeguamento alla normativa sismica

Sempre con riferimento alla *“Relazione e normativa geologica”*, ai sensi della DGR N.6-887 del 30/12/2019 e dell'Ordinanza PCM 3519/2006: *Presa d'atto ed approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte*, il Comune di Crissolo è classificato in zona sismica 3S.

Nell'ambito della Variante è stato elaborato il livello 1 di Microzonazione sismica, propedeutico e necessario per la redazione dei successivi studi di livello 2 e 3. Si rimanda per i dettagli tecnici e di merito alla relazione specifica della presente Variante che titola *“Relazione Geologico-Tecnica”* ed agli elaborati cartografici di accompagnamento in scala 1:5000:

Carta Geologico-Tecnica

Carta delle indagini

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)

La profondità e la natura del substrato, anche a causa della scarsità di dati derivanti da sondaggi profondi, è poco o per niente conosciuta ed è stata ricostruita sulla base delle sole indagini geofisiche.

Alla luce delle incertezze presenti, va considerato il valore qualitativo di questo studio, che porta alla definizione di aree omogenee come risposta alle sollecitazioni sismiche, utile, quindi per indirizzare la pianificazione territoriale e orientare i successivi livelli di MS.

In particolare si rinvia alla *“Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica”* (MOPS) che individua le microzone ove, sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici disponibili, è prevedibile l'occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti da un eventuale azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, liquefazione), distinguendole secondo 3 categorie: zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e zone suscettibili di instabilità.

3.3 Modifiche normative

Le modifiche normative che discendono dall'eliminazione della RME e dall'adeguamento alla normativa antisismica attengono ai seguenti 4 articoli:

- Art.2 Elaborati del P.R.G.C.
- Art.54 Aree soggette a rischio geomorfologico
- TABELLA N.4 ZONA R.4
- TABELLA N.5 ZONA R.5

In generale le norme dell'art 54 mantengono rigorosamente l'impostazione e i contenuti dell'adeguamento che è stato approvato nel 2014, non procedendo, come peraltro ammesso dalla DGR 8-905 del marzo 2025, ad una revisione complessiva, sia delle tavole che del testo normativo, ma solo ad un adattamento.

Per l'adeguamento sismico del PRG (microzonazione sismica di livello 1) la documentazione elaborata comprende 4 nuovi elaborati ovvero:

- la Carta dell'acclività (1:10.000);
- la MS-Carta delle indagini (1:10.000);
- la MS-Carta geologico-tecnica (1:10.000);
- la MS-Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (1:10.000).

In specifico le modifiche relative all'adeguamento antisismico non vedono delle ricadute dirette sulla disciplina in quanto si declinano applicando la disciplina nazionale in sede attuativa.

Le modifiche operate sono quindi le seguenti:

- **articolo 2:** recepisce le modifiche operate agli elaborati vigenti che vengono integrati in funzione delle nuove analisi di tipo geologico ed idraulico oppure, ove già presenti, vengono confermati, mantenendo la sigla e variando, per i soli aspetti geologici, i contenuti.
- **articolo 54:** recepisce la parte significativa delle modifiche che attengono al regime post rimozione della RME, intervenendo con lo stralcio del comma 'AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO'. La restante disciplina dell'articolo 54 viene perfezionata con alcuni aggiornamenti dei riferimenti e con i necessari raccordi relativi al punto che disciplina la sottoclasse III/B2, sempre in relazione alla eliminazione della RME.
L'art. 54 vede quindi lo stralcio del seguente punto:

.....

CLASSE III/C

Alta pericolosità geomorfologica.

Individua porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente. Sono ovviamente ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo. Le Aree individuate con la Classe III/C sono aree inidonee a nuovi insediamenti in quanto presentano rischio elevato anche per l'esistente che dovrà essere rilocalizzato.

Prescrizioni: per il patrimonio esistente dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla L. 9 luglio 1908 n° 445. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), ~~la valutazione avviene nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera ai sensi della normativa vigente vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.~~

AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO

~~Nel territorio comunale di Crissolo il P.A.I. ha perimetrato una RME -zona a rischio molto elevato di tipo I - "aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni", in cui valgono, le seguenti prescrizioni: nella parte di RME esterna al centro edificato, ossia nelle parti ricadenti nelle zone E ed S del PRGC, valgono le norme di cui all'art. 51, punto 3., delle Norme di Attuazione del P.A.I. che si riporta nella nota specifica;~~

~~— nella parte di RME interna al centro edificato, ossia nelle parti ricadenti nelle zone R del PRGC, valgono le norme di cui al presente articolo fatte salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni riportate nelle tabelle di zona.~~

Viene inoltre modificato il punto:

.....

Sottoclasse III/B2:

Individua aree in cui, a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere e degli interventi di minimizzazione del rischio, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ~~mutamento di destinazione d'uso~~, ampliamenti o completamenti.

Le zone in classe IIIb2 ricadenti all'interno delle aree esondabili Ee, Eb, Em, come definite dall'analisi idraulica allegata alla Variante al Piano, sono assoggettate alle limitazioni contenute nell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. che sono prevalenti su eventuali norme più permissive indicate nelle N.T.A. del Piano.

Le restanti modifiche sono di aggiornamento dei riferimenti normativi

- **Tabelle di zona 4- Borgata Villa, 5- Borgata Villa- La Ruà:** gli effetti della RME vedevano nelle Tabelle di zona 4 e 5, rispettivamente per le due località intercettate dalla RME, delle puntuali limitazioni legate al rischio di esondazione, oggi rientrate in ragione dell'avvenuta arginatura e delle seguenti verifiche operate mediante la modellizzazione idraulica, alla base della Variante. Quindi seppure le classi non debbano variare, la disciplina può accogliere la soluzione mitigata offerta dalla realizzazione delle ingenti opere di difesa e quindi consentire in funzione di essa una perfezionamento e ridimensionamento delle limitazioni nelle due sole aree citate. Ciò avviene con modifica puntuale e rimozione delle condizioni preclusive introdotta insieme alla RME sia in Tabella di zona 4 che in Tabella di zona 5.

La Tabella 4 -Borgata Villa viene quindi modificata come segue alla voce **Prescrizioni particolari:**

.....

~~- Sugli edifici esistenti, sempre previa verifica del "rischio geomorfologico": art. 36 N.T.A. punti 1., 2., 3.1, 3.2., 4.1. e 5. con le prescrizioni di cui all'art. 37 N.T.A.. Ulteriori interventi sono subordinati a strumenti urbanistici esecutivi che in relazione alla tipologia e dimensione dell'intervento potranno essere limitati anche a comparti funzionali individuati preventivamente con specifica delibera, dal Consiglio Comunale, anche su proposta del richiedente. Questi comparti non potranno comunque essere inferiori all'intero edificio considerato, non dal punto di vista della proprietà, ma da quello architettonico. In ogni caso per i "piani terreno" degli edifici è fatto obbligo di conservare, ove presente, la destinazione terziaria originale che non potrà essere trasformata in residenziale.~~

La Tabella 5 **Borgata Villa- La Ruà** viene quindi modificata analogamente come segue alla voce **Prescrizioni particolari:**

.....

Sugli edifici esistenti: art. 36 N.T.A. punti 1., 2., 3.1, 3.2, 4.1. e 5. con le prescrizioni di cui all'art. 37 N.T.A.. Ulteriori interventi sono subordinati a strumenti urbanistici esecutivi che in relazione alla tipologia e dimensione dell'intervento potranno essere limitati anche a comparti funzionali individuati preventivamente con specifica delibera, dal Consiglio Comunale, anche su proposta del richiedente. Questi comparti non potranno comunque essere inferiori all'intero edificio considerato, non dal punto di vista della proprietà, ma da quello architettonico. ~~In ogni caso per i "piani terreno" degli edifici è fatto obbligo di conservare, ove presente, la destinazione terziaria originale che non potrà essere trasformata in residenziale.~~

4. CONFERMA DEI BILANCI DEL PRG VIGENTE

4.1 Bilancio del consumo di suolo

Si premette che la Variante non modifica alcuna delle previsioni in essere, quindi il bilancio del consumo di suolo si attiene rigorosamente alla situazione vigente.

La verifica del consumo di suolo viene operata in funzione dell' art.31 del PTR e dell'art 35 della LR7/22, in relazione a quanto alle aree oggetto di Variante, che nello specifico non sono presenti.

Le soglie che costituiscono limite al consumo di suolo sono date dal 3% del suolo consumato utilizzabile nel quinquennio in corso di validità, come previsto dall'art 31 del PTR (strumento approvato nel 2011), rispetto al quale siamo quindi ad oggi 2022 nel terzo quinquennio 2021-26.

Il suolo consumato urbanizzato di riferimento (CSU) è dato dallo studio regionale (rilevazione al 2013) ed è pari per il comune di Crissolo a 33 ha, il cui 3% che risulta pari a poco meno di un ettaro (9900 mq).

4.2 Bilancio della Capacità insediativa e dei servizi

I dati quantitativi corretti per il bilancio comunale CIT e servizi vengono desunti dalla Variante parziale n.7/2024 che ha tenuto conto delle precedenti Varianti ed in specifico dei correttivi di cui alla 'Relazione d'esame della variante generale' e comunicate con lettera in data 7.3.2011 prot. 8908, che definiscono i dati sulla Capacità insediativa .

"Gli abitanti di Crissolo sono in totale 4.139 tenendo conto sia dell'afflusso turistico che degli abitanti fluttuanti. L'aumento globale di servizi concesso dalla LR. n.56/77 smi così come modificata dalla LR n.3/2013 art.17 – 5°comma lettera d), senza che la variante di piano debba essere considerata "strutturale" non potrà essere superiore a 0,5 mq per abitante, quindi nel caso del Comune di Crissolo i mq ammissibili di aumento di servizi all'interno di una variante parziale sono i seguenti: - 4.139 abitanti x 0,5 mq/abitante = 2069,5 mq. Le modifiche della Variante parziale n.6/2015 hanno previsto un incremento di 178 mq destinati ad aree a servizi."

Abitanti da bilancio della Variante generale ultima, ripresa nella Variante Parziale n.6/2015:

- Residenti Permanenti 96
- Incremento aggiuntivo 3.136
- Abitanti fluttuanti (abitanti saltuari, turismo, altro) 907
- totale abitanti residenti , turistici, da incremento aggiuntivo = 4.139

Il bilancio degli standard definito dalla Variante 7/2024 qui integralmente ripresa, viene quindi riassunto nelle due tabelle che seguono .

La prima tabella riporta la situazione del PRG vigente come definita nell'ultima Variante Parziale (2015) per un totale complessivo di 68.497 mq di servizi art 21 lr56/77.

AREE A SERVIZI

(superficie in mq)

ZONA	istruzione			attrezzature interesse comune			verde pubblico attrezzato								parcheggio		
							gioco bimbi verde elementare		giardini e parchi comunali		attrezzature sportive		Totale				
	esist.	prev.	Tot.	esist.	prev.	Tot.	esist.	prev.	esist.	prev.	esist.	prev.		esist.	prev.	Tot.	
R1 – Borgo	-	-	-	352	80	432	-	602	-	-	-	-	602	399	1501	1900	
R2 – Serre	-	-	-	1440	-	1440	-	880	-	-	-	-	880	270	970	1240	
R3 – Serre Uberto	-	-	-	-	-	-	-	2240	-	-	-	-	2240	870	-	870	
R4 – Villa	-	-	-	1097	-	1097	-	2360	-	-	-	-	2360	2716	-	2716	
R5 – Villa La Ruà	-	-	-	-	625	625	-	5161	-	-	-	-	5161	4800	2453	7253	
R6 – Bertolini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	954	
R7 – Brich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	686	800	
R8 – Fenogli	-	-	-	-	-	-	-	887	-	-	-	-	887	-	680	680	
R9 – Sagne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8500	-	20800	29300	4900		4900	
La Font - S.Chiaffr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1560	240	1800	

Ai servizi così individuati la Variante parziale n.6/2015 aveva aggiunto nella quantificazione totale delle aree così come rilevato in fase di istruttoria da parte della Regione :

- 240.000 mq della zona F.2 (Pian della Regina)

- 160.000 mq della zona F.3 (Pian del Re).

Arrivando a definire:

Totale abitanti residenti e fluttuanti 4.139

Totale servizi [mq] 468.497

La successiva tabella riporta i valori che incorporano le modifiche della Variante 7/2024 che avevano proposto dei bilanciamenti, giungendo a chiudere alla stesso valore del PRG vigente, ovvero 68497 mq, che era quindi rimasto inalterato.

zona	istruzione			Attrezzature interesse comune			Verde pubblico attrezzato						parcheggio			
							Gioco bimbi verde elementare		Giardini e parchi comunali		Attrezzature sportive					totale
	Esist.	Prev.	Tot.	Esist.	Prev.	Tot.	Esist.	Prev.	Esist.	Prev.	Esist.	Prev.	Esist.	Prev.	Tot.	
R1- Borgo	-	-	-	352	80	432	-	602	-		-	-	602	399	1501	1900
R2- Serre	-	-	-	1440	-	1440	-	880	-		-	-	880	270	790	1060
R3-Serre Uberto	-	-	-	-	-	-	-	2240	-		-	-	2240	870	-	870
R4 - Villa	-	-	-	1097	-	1097	-	2630	-		-	-	2360	2716	-	2716
R5 – Villa la Rua	-	-	-	-	625	625	-	5161	-	1220	-	-	6381	4800	4003	8803
R6- Bertolini	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		954	954
R7- Brich	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	114	686	800
R8- Fenogli	-	-	-	-	-	-	-	887	-		-	-	887		680	680
R9 - Sagne	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		360	360
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5910	-	20800	26710	4900	-	4900
La Font- S. Chiaffredo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1560	240	1800
subtotali						3594							40060			24843
totale	68497															

5 .VERIFICHE DI COMPATIBILITA' CON PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il presente capitolo tratta la necessaria *verifica di coerenza e compatibilità* con i disposti della pianificazione sovraordinata che riguardano le aree di Variante.

La Variante non presenta conflitti con la pianificazione sovraordinata, come viene meglio specificato a seguire in ordine ai seguenti strumenti analizzati:

- PTR Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 e Variante di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale - 2024 (in itinere)
- PPR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
- PTP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cuneo, approvato marzo 2009.

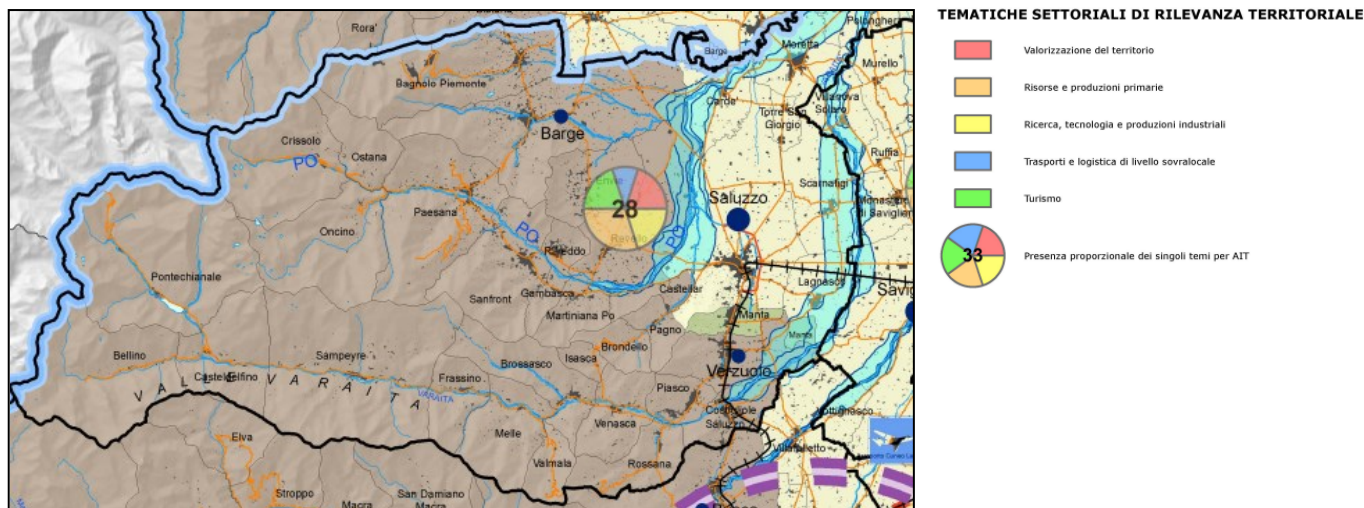
5.1 PTR - Piano Territoriale Regionale

La Giunta regionale con deliberazione n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Esso è stato redatto in totale coerenza metodologica e normativa con il PPR. Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione.

Si tratta di uno strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la presente Variante, che essendo di natura parziale e specifica non modifica le strategie del PRG vigente, non presenta incompatibilità e non prevede ricadute.

In questo quadro strategico, Crissolo risulta essere un comune appartenente ai 'comuni montani' (LR16/99-Testo unico delle leggi sulla montagna) di cui all'art 29 del PTR, che insieme ad altri 28 comuni (Crissolo, Oncino, Ostrana, Paesana, Sanfront, Gambaasca, Martiniana Po, Rifreddo, Revello, Castellar, Pagno, Brondello, Envie, Barge, Bagnolo Piemonte, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino, Sampeyre, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, Isasca, Venasca, Rossana, Piasco, Costigliole Saluzzo, Verzuolo) condivide la Comunità montana Valli del Monviso, costituita il 01/01/2010, in seguito all'accorpamento delle due precedenti Comunità Montane: CM Valli Po, Bronda, Infernotto e CM Valle Varaita.

PTR, Tavola di Progetto - estratto cartografia (originale 1: 250.000).



Il PTR articola il territorio regionale in *Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT)*, quali raggruppamenti di comuni, in cui si sono riconosciute specifiche relazioni di prossimità, tali da ritenerli ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise di riferimento per definire il sistema di relazioni da condividere a livello sovra-comunale: il comune di Crissolo fa parte all'AIT n. 28 "Saluzzo" rappresentandone la parte più ad ovest, integralmente contenuta nell'area montana.

Come messo in evidenza nelle indicazioni dell'AiT, nell'ambito risultano preminenti i temi inerenti alla valorizzazione del territorio ed al turismo; nel primo caso per la conservazione e la gestione del patrimonio ecologico-ambientale e paesaggistico, per la conservazione del patrimonio boschivo naturale della montagna ed in specifico dell'area parco Po-Monviso, per il controllo e il riordino della dispersione

urbana a nastro nella fascia pedemontana e per la creazione di posti di lavoro nelle basse e medie valli al fine di mantenere il presidio demografico nella montagna interna; in misura; nel secondo caso per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, culturale paesaggistico e naturalistico e per l'integrazione del turismo con la promozione della produzione delle produzioni tipiche locali (in particolare i piccoli frutti).

Gli ambiti sono il supporto strategico per quanto riguarda le implicazioni locali delle scelte (art 5 NTA, allegato C), e definiscono gli indirizzi a cui è necessario fare riferimento, il PRG deve garantire la coerenza delle scelte fatte con gli indirizzi dell'ambito.

Indirizzi AIT 28 - Saluzzo

Valorizzazione del territorio

1. Conservazione e gestione del patrimonio ecologico-ambientale (Po, Monviso), paesaggistico, storico-architettonico (in particolare: centri storici di Saluzzo e Revello, castelli di Manta e Lagnasco, borgate alpine) e culturale (lingua e tradizioni occitane).
2. Conservazione del patrimonio boschivo naturale della montagna, dei suoli agricoli nella pianura e tutela delle risorse idriche. Messa in sicurezza idraulica della fascia fluviale del Po e del Varaita.
3. Controllo e riordino della dispersione urbana a nastro nella fascia pedemontana.
4. Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.
5. Presenza di formazione secondaria e universitaria.
6. Creazione di posti di lavoro nelle basse e medie valli (tra cui: filiera del legno e mobile) al fine di mantenere il presidio demografico nella montagna interna.
7. Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema parametropolitano. Potenziamento della formazione scolastica superiore nel settore frutticolo, del legno-mobile e della gestione ambientale..

Risorse e produzioni primarie

8. Il Saluzzese pedemontano come polo di servizi gestionali, logistici, commerciali, scolastici e tecnologici dell'area della frutticoltura di qualità, che si estende anche agli AIT di Pinerolo, Savigliano e Cuneo. Zootecnia integrata nel sistema cuneese.
9. Piani di utilizzo e governo del patrimonio forestale per l'utilizzo del legname e di biomasse per energia. Lo stesso con biogas da reflui (in rete con AIT Carmagnola, Savigliano, Fossano, Cuneo e Mondovì).

Ricerca, tecnologia, produzioni industriali

10. Sistema locale dell'industria e dell'artigianato del legno: promozione del distretto del mobile artistico (Saluzzo) e della filiera legno-mobile (valle Varaita). Messa in rete con le altre analoghe filiere locali della Regione, accesso a servizi di trasferimento tecnologico, formazione e design, potenziamento delle iniziative commerciali e fieristiche.
11. Distretto del lapideo di Barge-Luserna S.G.: promozione dell'organizzazione distrettuale assieme all'AIT Pinerolo (versante della bassa valle Pellice).

Trasporti e logistica

12. Bretella di collegamento Saluzzo-Savigliano-Marene.

Turismo

13. Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, culturale paesaggistico e naturalistico (v. sopra), inserito in circuiti turistici di eccellenza sia transfrontalieri (Queyras, Alpes de Provence), sia provinciali (montagna cuneese, Langhe).
14. Integrazione del turismo con la promozione di produzioni tipiche locali (frutta, latticini), dell'artigianato di eccellenza e delle manifestazioni fieristiche connesse, in particolare mobili e antiquariato.

Rispetto al Quadro degli obiettivi d'ambito quelli che rilevano per Crissolo sono i seguenti:

- *Conservazione e gestione del patrimonio ecologico-ambientale legato al sistema del Po e del Monviso, (oggi tutelati anche dal MAB) ed al sistema paesaggistico, storico-architettonico legato alla strutturazione storica*
- *Conservazione del patrimonio boschivo naturale della montagna, dei suoli agricoli nella pianura e tutela delle risorse idriche.*
- *Valorizzazione della fruizione turistica legandosi a circuiti turistici di eccellenza provinciali (montagna cuneese).*
- *Promozione dell'integrazione del turismo con le produzioni tipiche locali (in particolare frutta), volta allo sviluppo di posti di lavoro al fine di mantenere il presidio demografico nella montagna interna.*

La presente variante stante il campo di interesse specifico, si presenta coerente con i citati obiettivi di AIT: in particolare andando in applicazione dell'obiettivo 2 : messa in sicurezza idraulica della fascia fluviale del Po e del Varaita.

Si rilevano a seguire i seguenti temi del PTR che possono vedere interazioni con la presente Variante:

art.10 – ‘Contenuti della pianificazione locale’, partendo dal presupposto espresso all'art 10 del PTR che prescrive che i piani locali debbano contenere “l'attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico rispetto alle ipotesi localizzative del piano secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza” e “il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con particolare attenzione per la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico”, la Variante risulta coerente in relazione al rispetto ed all'applicazione in dettaglio di tutte le normative per la tutela idrogeologica.

Art.32 “Difesa del suolo”. Il PTR esprime inoltre all’ art 32 l’importanza e *‘la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all’attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.’*

A partire da questi presupposti *“i comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili”*.

La Variante risulta coerente in relazione al rispetto ed all’applicazione in dettaglio di tutte le normative per la tutela idrogeologica.

Art 23 ‘le reti turistiche integrate’ . Il PTR assegna al turismo un ruolo importante in particolare per le aree montane ai fini del processo di diversificazione e rilancio dell’economia nell’ambito di logiche di sostenibilità e declinandolo alle specificità locali.

In specifico il territorio della montagna in cui ricade Crissolo è volto ad incentivare il turismo ecologico e naturalistico in coerenza con la vulnerabilità dei caratteri ambientali presenti. In questa direzione il Piano mediante il riconoscimento delle aree sciabili a livello regionale, avvenuto con precedente Variante Parziale, è del tutto coerente con la disciplina in quanto ha contenuto in modo rilevante gli impianti in base all’esistente così da limitare al massimo le interferenze con il contesto, non introducendo ulteriori modificazioni.

Art 29 ‘Territori montani’. Il territorio di Crissolo è territorio montano ai sensi della LR16/1999 i cui obiettivi strategici da perseguire sono la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione, la valorizzazione e l’incentivazione delle risorse proprie del sistema montano, rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo.

La presente Variante non affronta il tema ma conferma le scelte precedentemente operate dal PRG perseguendo quindi gli obiettivi richiamati, e confermando le linee di operatività del PRG vigente che è già di fatto improntato ad una disciplina di tutela rigorosa dell’ambiente e della componente insediativa, applicata anche nelle stesse aree del comprensorio sciabile attualmente operativo .

Per il rispetto dell’art 31 si rimanda al precedente capitolo 3.5 ove viene richiamato il rispetto dei limiti fissati dal PTR e dalla successiva DGR esplicativa del 2023.

In relazione alla recente adozione della ‘Variante di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale’ del con la D.G.R. n. 4-8689 del 3 giugno 2024, si opera una verifica degli obiettivi e delle azioni di Variante PAI rispetto al nuovo strumento .

Nel merito delle indicazioni progettuali anche in sede di aggiornamento vale quanto riscontrato per il PTR vigente, si tratta infatti analogamente di uno strumento prevalentemente di tipo strategico.

Gli obiettivi sono anche in questo caso relativi all’AIT 28 di Saluzzo. La struttura del sistema degli obiettivi è relativamente cambiata. Seppure parte degli obiettivi possano di fatto interagire con la struttura territoriale e con l’assetto funzionale del comune, sono molto pochi quelli che si interfacciano con la presente variante specifica ed attengono prioritariamente ai temi della tutela idrogeologica (2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA)

La tabella che segue evidenzia le sinergie degli obiettivi/azioni della Variante con il sistema degli obiettivi dell’aggiornamento del PTR. inserendo in colonna *‘Coerenza con gli obiettivi di variante di PRG’* un identificativo (x) per gli obiettivi di interesse e quindi di coerenza rispetto all’aggiornamento del PTR.

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Coerenza con obiettivi Variante di PRG
1.1 Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali	
1.1.2 Riproduzione della varietà culturale territoriale attraverso il riconoscimento delle specificità delle identità culturali e socio-economiche delle popolazioni locali, la rivitalizzazione delle aree rurali e delle risorse specifiche dei territori e la promozione dei centri urbani, anche minori, e della loro caratterizzazione nei singoli Ait	
1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale	
1.2.2 Riconoscimento, valorizzazione e gestione sostenibile del sistema delle aree protette, dei parchi naturali, delle aree boscate, dei grandi parchi urbani e periurbani, delle aree a elevato grado di naturalità e sensibilità e delle aree agricole connotate da particolari ecosistemi ambientali, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati	
1.2.3 Sviluppo sostenibile delle attività antropiche e delle infrastrutture territoriali (insediative, produttive, energetiche, agricole, di allevamento, forestali), secondo modalità compatibili con la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e delle infrastrutture verdi e blu	
1.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e paesaggistici, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, al fine di contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza	x
1.2.5 Conseguimento dell'equilibrio tra ecosistemi naturali e attività antropiche, per garantire congiuntamente la tutela e la conservazione della qualità ambientale, lo sviluppo economico, il benessere sociale e la qualità della vita	
1.2.6 Salvaguardia e incremento della funzionalità degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree protette e alle reti e connessioni ecologiche, anche potenziando il sistema delle infrastrutture verdi e blu	
1.3. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori	
1.3.1 Integrazione delle attività agricole e forestali con quelle legate all'artigianato e al turismo naturalistico, culturale e didattico, nell'ottica di un utilizzo multifunzionale dello spazio rurale, anche attraverso reti pubblico-private	
1.3.3 Riconoscimento, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole e forestali di particolare pregio produttivo e paesaggistico, privilegiando un approccio integrato e multiscale	
1.6. Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali	
1.6.1 Tutela e valorizzazione del territorio rurale a prevalente valore produttivo e paesaggistico, privilegiando il recupero dei contesti vulnerabili, a più diffuso abbandono	
1.8. Rivitalizzazione della montagna e della collina	
1.8.3 Contenimento degli impatti e ottimizzazione degli utilizzi nei territori montani interessati da attrezzature e impianti per usi turistici e terziari, valutando la riconversione degli stessi e la differenziazione dell'offerta turistica al fine di incrementare la capacità adattiva dei luoghi a fronte dei cambiamenti meteo-climatici attesi	
1.8.6 Promozione dell'integrazione funzionale, sociale ed economica delle aree montane nel territorio regionale e nel contesto transfrontaliero	
1.8.7 Promozione di azioni di inclusione sociale, specie nelle zone rurali	
2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA	
2.1. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua	
2.1.2 Gestione quantitativa e qualitativa ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee e delle infrastrutture connesse in relazione agli usi energetico, agricolo, industriale e civile	
2.3. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo	
2.3.3 Gestione sostenibile delle risorse estrattive, anche garantendo il recupero ambientale e paesaggistico dei siti di cava non più attivi	
2.4. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale	
2.4.1 Promozione dell'uso razionale e multifunzionale delle risorse forestali e dello sviluppo di filiere sostenibili locali	
2.4.4 Valorizzazione sostenibile del patrimonio forestale in termini turistici o di inclusione sociale, favorendo lo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative	
2.5. Promozione di un sistema energetico efficiente	
2.5.3 Promozione di piattaforme tecnologiche per la ricerca, progettazione, produzione di materiali, attrezzature, reti e impianti per l'efficienza energetica	
2.6. Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali	
2.6.4 Potenziamento e sviluppo di reti di monitoraggio diffuse, implementando piattaforme digitali di supporto per la comunicazione istantanea, per l'allerta precoce e per l'analisi statistica dei dati raccolti	x
2.6.5 Prevenzione dei rischi di esondazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua per aumentare la resilienza e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici dei territori	x
2.6.6 Uso del territorio compatibile con le condizioni di rischio idrogeologico, promuovendo un utilizzo del suolo come difesa	x
2.7. Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti	
2.7.2 Gestione associata ed efficiente dello smaltimento dei liquami	
3. INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA	
3.1. Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture	
3.1.2 Sviluppo gerarchico e integrato di una rete di comunicazioni stradali e ferroviarie che assicuri le connessioni interne (rete di adduzione ai corridoi), con particolare attenzione alle aree caratterizzate da domanda debole di trasporto, anche in un'ottica di contenimento del consumo di suolo	
3.1.4 Mantenimento di una rete di trasporto efficiente, sicura e resiliente anche a fronte di eventi estremi	

3.3. Sviluppo equilibrato della rete telematica	
3.3.1 Estensione della rete infrastrutturale per la banda larga e ultralarga per realizzare un servizio multiutenza diffuso e robusto sul territorio regionale	
4. RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA	
4.1. Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le imprese e formazione specialistica	
4.1.4 Accrescimento della competitività delle PMI attraverso la qualificazione professionale e la formazione per lo sviluppo della <i>green</i> e <i>circular economy</i> , l'innovazione digitale, gli investimenti sul fronte dell'energia pulita e l'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale, aumentando la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi	
4.2. Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali	
4.2.2 Promozione della bioeconomia, delle colture biologiche, delle produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità e dei prodotti tipici, anche in coerenza con la programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale del Piemonte e con le indicazioni europee in materia di sostenibilità dei sistemi alimentari	
4.4. Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie	
4.4.1 Miglioramento della qualità urbanistica, ambientale e architettonica degli insediamenti terziari, commerciali e turistici al fine di evitare le incompatibilità paesaggistiche e territoriali	
4.5. Promozione delle reti e dei circuiti turistici	
4.5.1 Individuazione e promozione della rete turistica regionale e dei suoi collegamenti transregionali e transfrontalieri	
4.5.3 Promozione e valorizzazione di un turismo sostenibile che tenga conto delle necessità dell'ambiente, della comunità, delle imprese locali e dei visitatori	
4.5.4 Promozione del turismo agroalimentare attraverso la valorizzazione delle eccellenze e dei prodotti del territorio	
5. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI E DELLE POLITICHE SOCIALI	
5.2. Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio	
5.2.1 Razionalizzazione/distribuzione spazialmente equilibrata dei servizi alla persona (sanità/ servizi ospedalieri, istruzione/formazione, servizi socio-assistenziali) utilizzando soluzioni innovative, anche tramite servizi di digitalizzazione, garantendone l'accesso a tutti al fine di contrastare i divari sociali e territoriali	

Si richiamano inoltre gli articoli 31 e 32 del nuovo strumento che attengono al consumo di suolo e alla tutela idrogeologica: il primo si allinea sulle indicazioni della LR7/22 quindi di fatto vede la Variante coerente (vedi capitolo bilancio consumo di suolo), il secondo rispecchia gli obiettivi propri dell'adeguamento al PAI e quindi non presenta punti di conflitto.

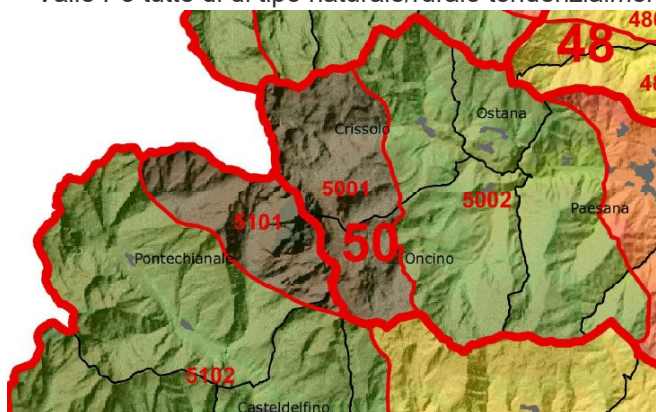
In questo senso quindi la Variante strutturale è del tutto coerente e compatibile con lo strumento sovraordinato.

5.2 PPR - Piano paesistico regionale

La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04), entrato in vigore con la fine dell'anno 2017; esso rappresenta 'lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale'. L'obiettivo è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale.

Il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in "ambiti di paesaggio" e ne deriva un'articolazione normativa che si organizza per le regole per ambiti di paesaggio; le regole per beni e componenti; le regole per le reti.

Dal punto di vista degli ambiti Crissolo ricade nell'ambito **50** definito come '**Valle Po e Monte Bracco**' comprendendo parte delle seguenti unità di paesaggio: n. 5001 Monte Viso e versanti Nord; n.5002 Alta Valle Po tutte di tipo naturale/rurale tendenzialmente integre e di rilevante valore



estratto tavola P3

Le norme del PPR, come già quelle del PTR, si articolano in norme: per indirizzi, per direttive e per prescrizioni ovvero disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del Piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite.

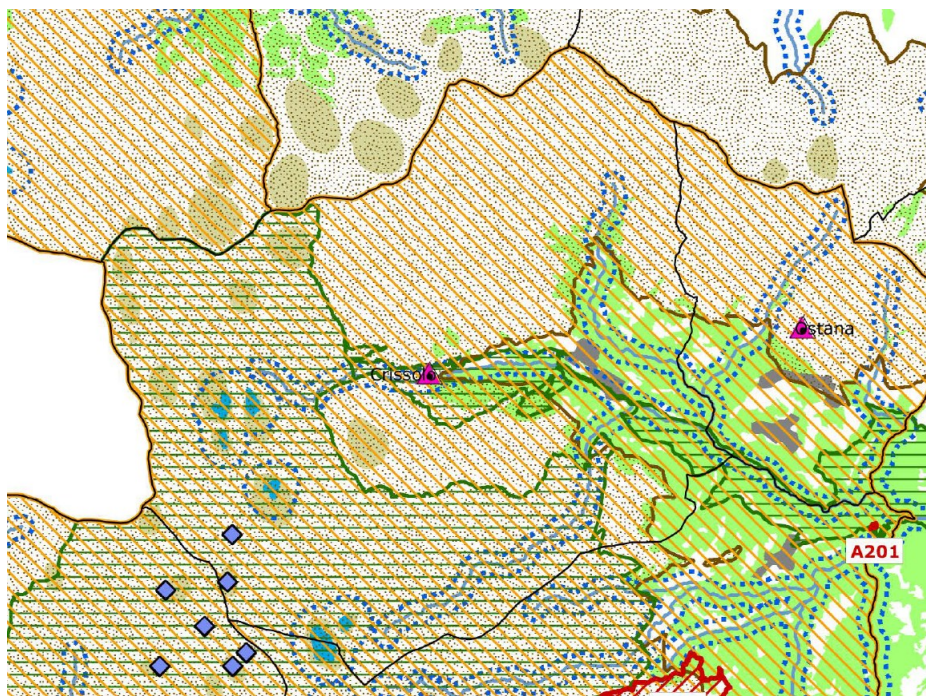
E' stato quindi operato un confronto rispetto ai 'vincoli paesaggistici' ed alle 'componenti paesistiche' intercettate dalle aree oggetto di Variante utilizzando la formulazione prevista dal vigente '*Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."*

5.2.1. Beni paesaggistici

I beni che interessano il territorio comunale sono i seguenti ed in specifico la modifica della RME (stralcio) interessa i beni evidenziati in grassetto:

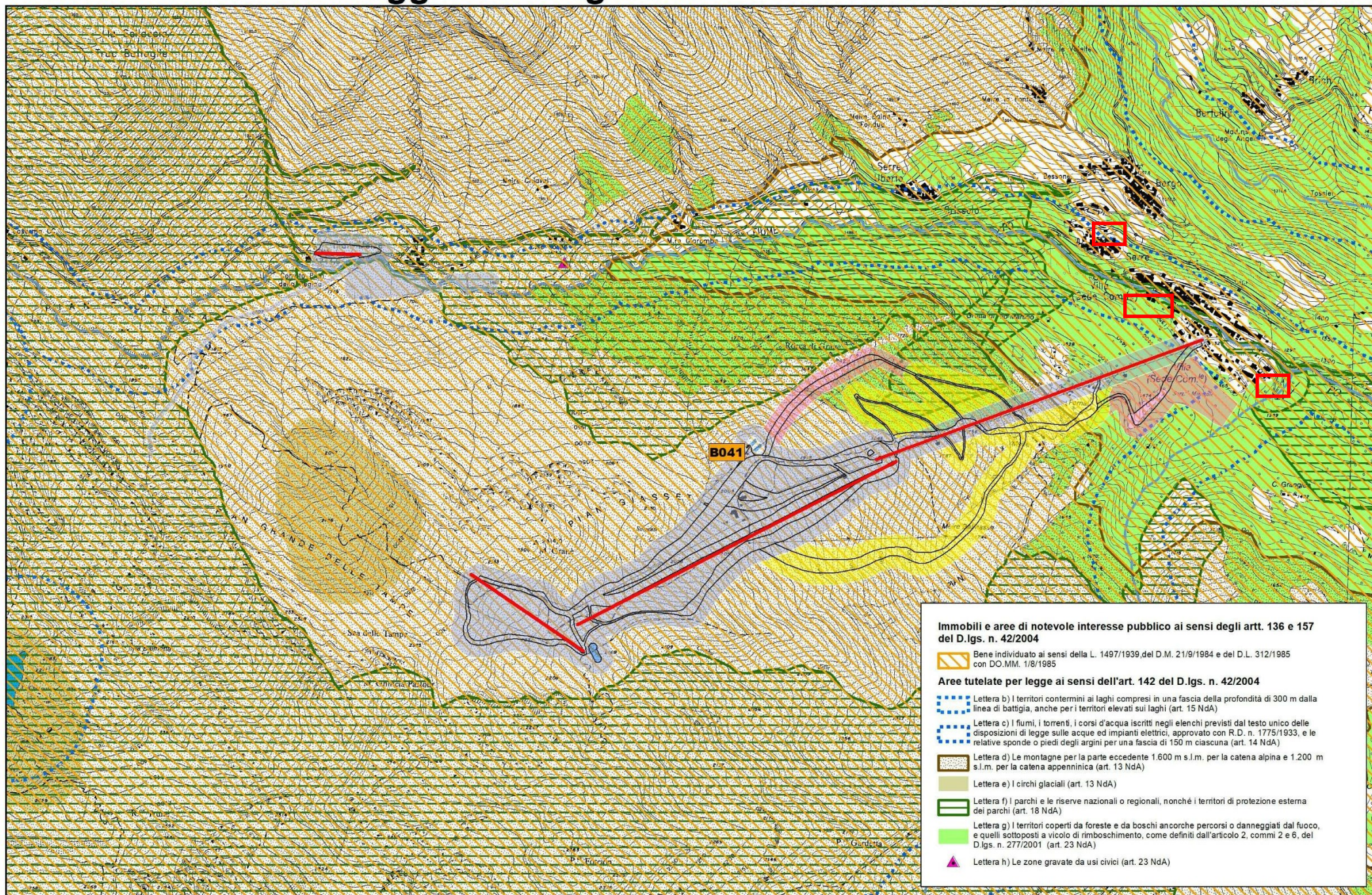
Vincolo paesaggistico (art. 142 del D.lgs. n°42 del 22 gennaio 2004)

- **Punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna,**
- Punto d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina,
- Punto h) le zone gravate da usi civici,
- **Punto g) boschi,**
- **Punto f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: Riserva naturale della Grotta di San Martino, Area contigua del sistema delle aree protette della fascia di Po tratto Cuneese**
- 'aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004' ed in specifico nel bene ex DDMM 1-8-1985 -Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva, codice B041 del Catalogo del PPR, *Vincolo paesaggistico* (art. 142 del D.lgs. n°42 del 22 gennaio 2004)

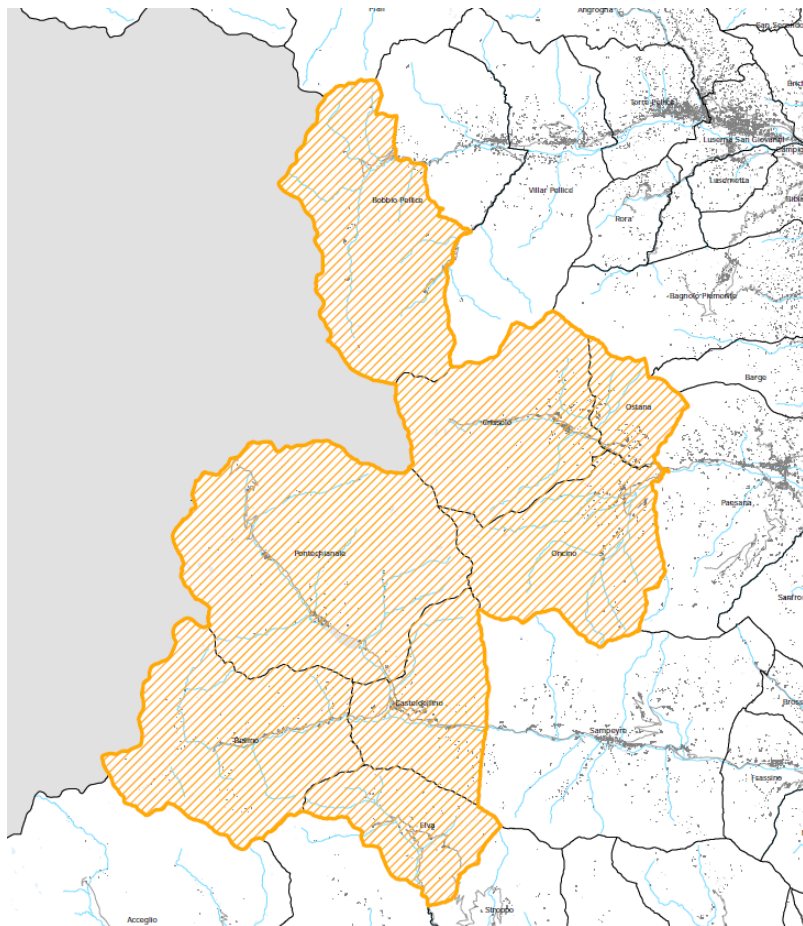


Estratto Tavola P2.4 Beni paesaggistici 1:100.000

Si riporta alla pagina seguente la cartografia di cui al documento relativo alla definizione delle aree sciabili (atto del 2024) che consente di illustrare adeguatamente il rapporto beni paesaggistici e la Variante. Le aree sciabili sono rappresentate in modo completo, mentre le aree di Variante punto b) sono rappresentate con riquadri rossi, stante la dimensione.



Si richiamano le condizioni specifiche poste dalla presenza del bene: *‘Aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004’ ed in specifico nel bene ex DDMM 1-8-1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Oстана, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva, codice B041 del Catalogo del PPR’.*



localizzazione del bene B041

RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Ragioni del bene B041

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area "(...) perché alcune zone risultano (...) di eccezionale valore, come il Pian del re con la sorgente del Po, alcune borgate ancora del tutto integre nei Comuni di Oстана e Oncino; il bosco di pino cembro dell'Alevè nel Comune di Casteldelfino, il territorio comunale di Bellino e la zona di Elva. L'area (...) è dominata del Gruppo del Monviso e comprende parte della Val Varaita (...). L'intero territorio di Bellino racchiude elementi di straordinario interesse ambientale (...). A nord-est del Monviso l'area del Pian del Re è elemento certamente di elevato interesse: tutta la zona adiacente è caratterizzata da numerosi laghi di cui quello di Fiorenza è episodio di particolare bellezza"

Prescrizioni specifiche	Riscontro
<i>Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e</i>	La Variante di PRG, come anche il PRG vigente, prevedono misure di tutela per le aree oggetto di Variante, che rispondono alle prescrizioni individuate dal PPR, e che vengono richiamate a seguire con riferimento al testo normativo completo della Variante. Tabella n.5 area 3 Art 33 c.2

<i>cromie con i beni stessi (14).</i> <i>L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie (v. Tav. P4 e Elenchi del Ppr), ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15).</i> <i>Gli interventi di recupero dei nuclei minori, degli alpeggi e delle loro pertinenze devono essere finalizzati alla conservazione e riqualificazione dell'edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in luse esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti e rispettare il modello tipologico e l'orientamento planimetrico consolidato (18).</i> <i>Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante con la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9).</i> <i>Per l'elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera, agricola e prativa, posta tra la circonvallazione, il t. Varaita di Pontechianale e il t. Varaita, identificata come "praterie, prato-pascoli, cespuglieti" sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B041); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6).</i> <i>Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storicoculturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'ideale integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in</i>	Tabella E.3.2 Art 33 c. 5, 6, 7 Non è prevista alcuna nuova edificazione nei nuclei di cui all'art 33 c. 5, 6, 7. Art 33 c.2 Non è prevista alcuna nuova edificazione nelle aree agricole speciali di cui all'art 33 ed alla Tabella E.3.2 ed E.3.3. Non pertinente le aree di Variante. L'area di Variante n.2 non prevede nessun tipo di edificazione. Art 38 c.1
---	---

<i>sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione di cascate, forre e gole (4). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell'area. Gli interventi di riqualificazione dell'offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). I nuovi tracciati viari, l'adeguamento di quelli esistenti o la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico sopracitati. Non sono consentite nuove aree a parcheggio; al fine di diminuire l'impatto visivo sulle località Pian del Re e Pian della Regina la riqualificazione delle aree a parcheggio esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi, evitando la realizzazione di superfici impermeabilizzate. (20). La viabilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici (v. Tav. P4) non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).</i>	Art 33, art 38 Non sono previsti nuovi tracciati viari. La Variante non prevede alcuna modifica agli impianti di Pian della Regina oltre quanto già presente e disciplinato dal vigente PRG mediante la normativa specifica di estremo dettaglio attualmente in vigore alla Tabella 23 zona F2
--	---

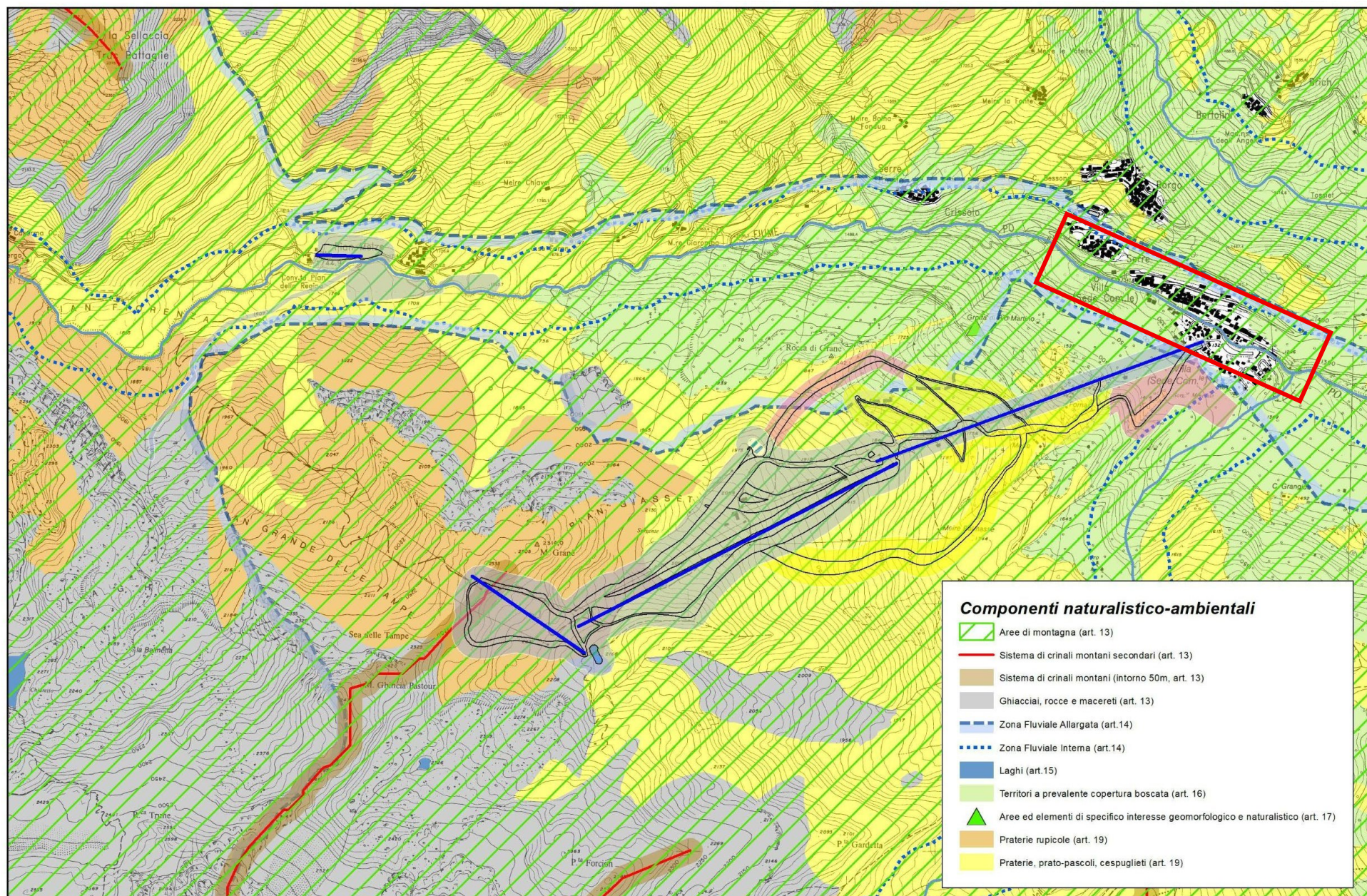
Si ritiene quindi che la Variante ed in particolare l'area dei eliminazione della RME risulti **coerente** (art 46 c.9 PPR) con la disciplina specifica del PPR

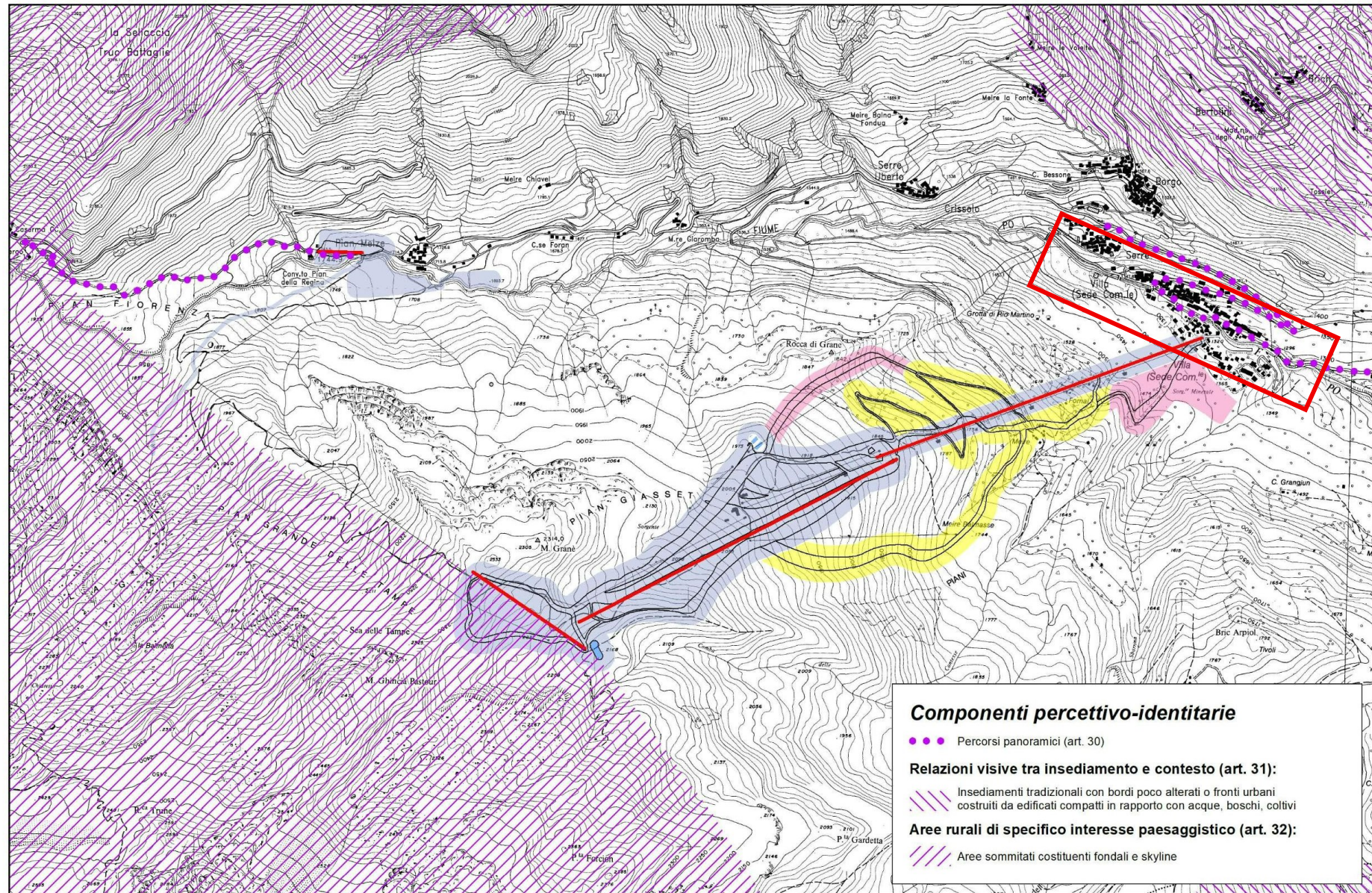
5.2.2. Componenti paesaggistiche

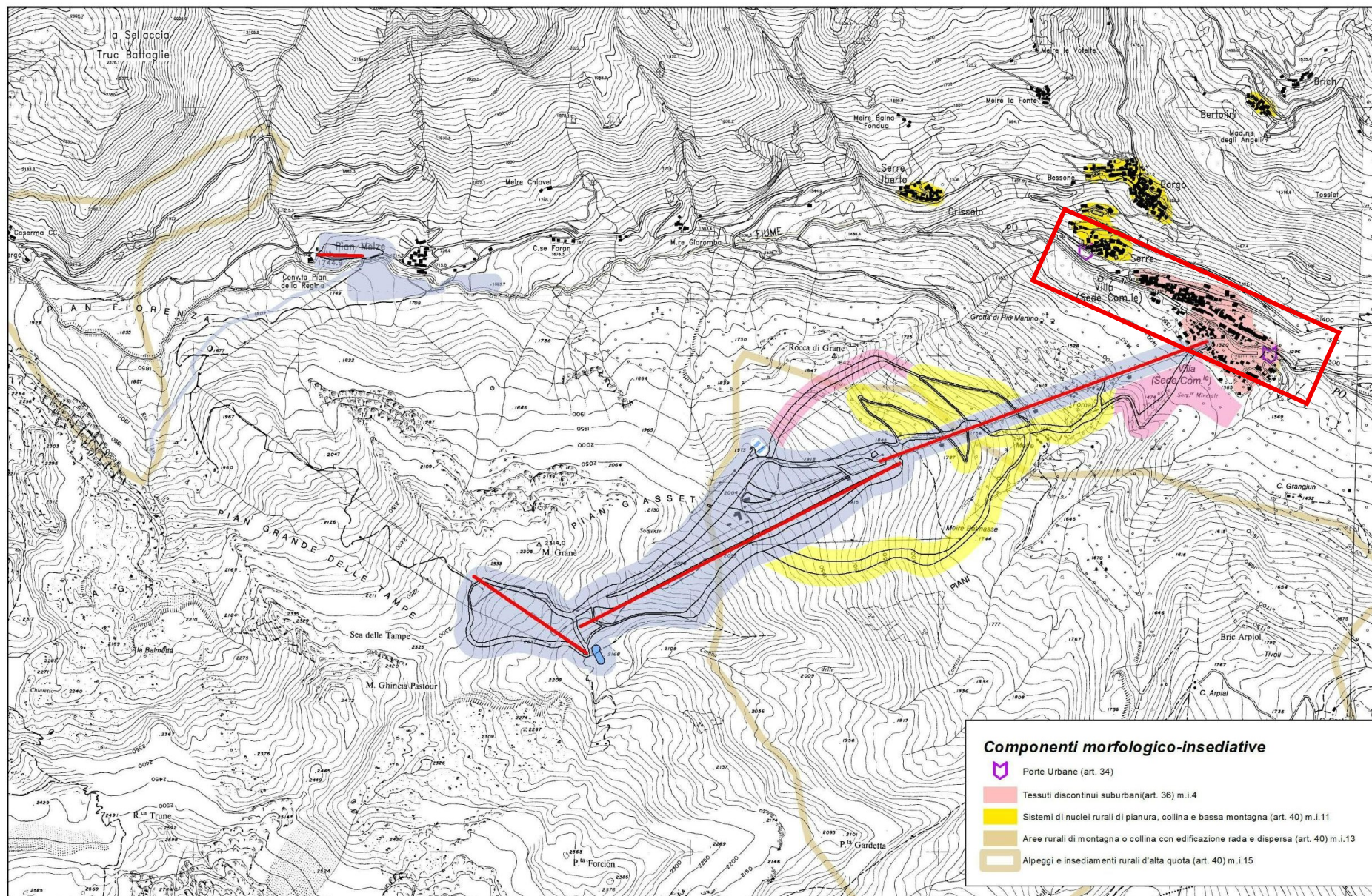
La verifica viene condotta con le modalità previste dal 'Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.", utilizzando l'allegato B. Le componenti paesaggistiche interferite dalle modifiche della Variante sono elencate a seguire e visualizzate nell'immagine della pagina successiva.

La tabella B successiva fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del PPR, precisando per ognuno di essi se le previsioni della Variante riguardano o meno la relativa componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza generale rispetto ai contenuti della Variante.

Si riporta alla pagina seguente la cartografia di cui al documento relativo alla definizione delle aree sciabili (atto del 2024) che consente di illustrare adeguatamente il rapporto tra le componenti paesaggistiche e l'area di Variante, che viene schematicamente evidenziata in rosso individuando il tratto fluviale in cui ricade.







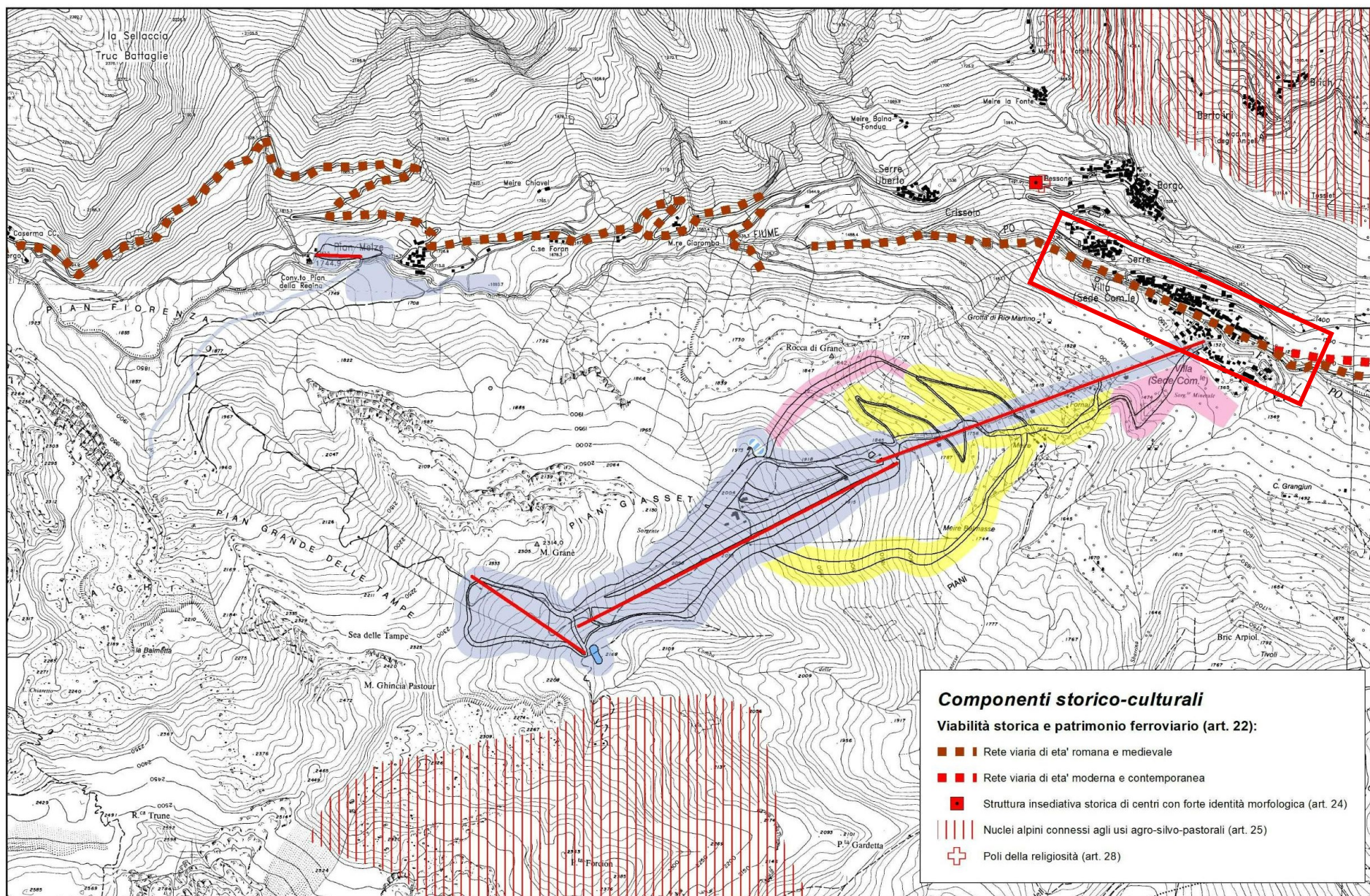


Tabella B

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Le tavole di riscontro del PPR sono rispettivamente :

- Per le componenti la tavola P4.17
- Per i beni paesaggistici la tavola P2.4

Indicazioni PPR	Riscontro
Articolo 13. Aree di montagna	
Ricade in questa componente l'area della RME tra Serre e Villa che è oggetto dell'eliminazione da parte della Variante .	
<u>Direttive</u> comma 10 <i>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</i> - finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; - reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; - garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.	La Variante conferma le consistenze attuali e le funzioni in essere e risponde quindi all'obiettivo di cui al primo alinea.
<u>Prescrizioni</u> comma 11 <i>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</i> - la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; - gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. comma 12 <i>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:</i> - necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.; - relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti; - necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi; - relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove; - necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;	Il PRG vigente prevede già apposita disciplina nelle aree interessate rispetto al comma 11 punto b e non prevede nuova viabilità di cui al punto a). La Variante conferma nell'area dei crinali esclusivamente interventi di cui al comma 12 punto c), relativamente ad impianti sciabili esistenti, come da art 33 e 38 delle NTA/PRG non oggetto della presente Variante, risultando quindi coerente.

f. <i>relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.</i> <i>Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</i> comma 13 <i>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</i> a. <i>alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;</i> b. <i>alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;</i> c. <i>alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</i>	Le aree di Variante sono esterne al sistema dei circhi glaciali e dei ghiacciai.
Articolo 14. Sistema idrografico	
Ricadono nelle componenti che seguono le di rimozione della RME nel tratto Serre- Villa: - zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zona A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); - zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").	
<u>Indirizzi</u> comma 7 <i>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</i> a. <i>limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</i> b. <i>assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</i> c. <i>favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</i> d. <i>migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</i>	Gli interventi di rimozione della RME interessano esclusivamente la fascia fluviale del Po nel tratto da Serre e Villa. Si tratta di una modifica che non incide sull'assetto urbanistico ma verte sulla normativa idrogeologica di cui all'art 54 .
<u>Direttive</u> comma 8 <i>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</i> a. (...) b. <i>nelle zone fluviali "interne" prevedono:</i> 1. <i>il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per</i>	Gli interventi di rimozione della RME interessano esclusivamente la fascia fluviale del Po nel tratto da Serre e Villa Si tratta di una modifica

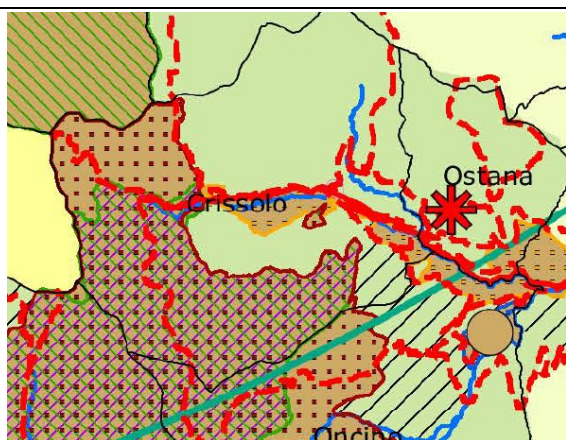
la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.	che non incide sull'assetto urbanistico ma verte sulla normativa idrogeologica di cui all'art 54 . Non sono in generale previste opere che comportino l'aumento della superficie impermeabile .
<u>Prescrizioni</u> comma 11 All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	Non sono previste opere trasformatrici che interessino il corso d'acqua f. Po. Fattispecie non presente in Variante.
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	
Ricadono nella componente che segue e nel Bene paesaggistico Dlgs 42/04 art 142 c.1 lett.g) alcune porzioni della RME eliminata.	
<u>Indirizzi</u> comma 6 Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a: a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. comma 7 Il Ppr promuove la salvaguardia di: a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il	Gli interventi di rimozione della RME interessano esclusivamente la fascia fluviale del Po nel tratto da Serre e Villa, che quindi non interferisce operativamente con la presente componente. Si tratta di una modifica che non incide sull'assetto urbanistico ma verte sulla normativa idrogeologica di cui all'art 54.

rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.	
<u>Direttive</u> comma 9 La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.	Si richiama quanto detto al punto indirizzi.
<u>Prescrizioni</u> comma 11 I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale. comma 12 Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. comma 13 Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.	Le aree di variante non ricadono in siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Si richiama quanto detto al punto indirizzi. Si richiama quanto detto al punto indirizzi.
Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità	
Ricade nella componente che segue e nel Bene paesaggistico Dlgs 42/04 art 142 c.1 lett.g) l'intera RME eliminata. In specifico ricade in area contigua Area contigua della fascia del Po tratto cuneese.. Non ricade invece all'interno di ZSC zone speciali di protezione.	
<u>Direttive</u> comma 6 Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.	Il PRG disciplina già l' Area contigua della fascia del Po tratto cuneese all'art 55 delle NTA vigenti definendo usi ed interventi in base al Piano d'area, disciplinando anche le aree della RME in stralcio.
<u>Prescrizioni</u> comma 7 Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso. comma 8 Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.	Si richiama quanto sopra e si rimanda all'art.55 delle NTA, invariato.
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
Tessuti discontinui suburbani che attengono alle aree di Loc Villa caratterizzati da urbanizzazione che ha avuto una notevole evoluzione negli anni '50/'70 del secolo scorso, ma non con compattezza paragonabile a quelle urbane L'area di Variante trattandosi della fascia connessa al fiume le intercetta ed attraversa in senso longitudinale	
<u>Indirizzi</u> comma 3 I piani locali garantiscono: - la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; - il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; - l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.	Per l'area di località Villa, ricadente non sono previsti interventi trasformativi ma la sola modifica che non incide sull'assetto urbanistico ma verte sulla normativa idrogeologica di cui all'art 54 NTA.

Direttive comma 5 Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire: - il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati; - la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; - il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; - la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; - la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; - eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.	
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i.11, 15)	
Ricade nella componente che segue la parte a monte dell'area di variante in prossimità della località Serre. In specifico ricadono in- <i>m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna , area in località Serre afferente alla previsione a parcheggio eliminata</i>	
Direttive comma 5 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: - disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; - collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); - contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; - disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; - disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; - definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; - consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; - consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.	Per l'area di località Serre, ricadente in morfologia insediativa m.i.11 non sono previsti interventi trasformativi ma la sola modifica che non incide sull'assetto urbanistico ma verte sulla normativa idrogeologica di cui all'art 54 NTA.

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

Ricadono nelle indicazioni della Tav. P5 (elementi della rete ecologica, i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale, elementi della rete storico-culturale, elementi della rete di fruizione) che risulta coprente, tutte le aree di variante.



Elementi della rete ecologica

Nodi (Core Areas)

- Aree protette
- SIC e ZSC
- ZPS
- Zone naturali di salvaguardia
- Aree contigue
- Altri siti di interesse naturalistico
- Nodi principali
- Nodi secondari

Connessioni ecologiche

Corridoi su rete idrografica:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostruire

Corridoi ecologici:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostruire
- Esterni

Punti d'appoggio (Stepping stones)

- Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare

Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

- Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

Fasce di connessione sovranazionale:

- Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
- Montane a buona naturalità e connettività
- Rete fluviale condivisa
- Principali rotte migratorie

Aree di progetto

- Aree tampone (Buffer zones)
- Contesti dei nodi
- Contesti fluviali
- Varchi ecologici

Aree di riqualificazione ambientale

- Contesti perturbanti di rilevanza regionale
- Contesti perturbanti di rilevanza locale
- Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
- Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
- Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare

Rete storico - culturale

- Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

- 1 - Sistema delle residenze sabaude
- 2 - Sistema dei castelli del Canavese
- 3 - Sistema delle fortificazioni
- 4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Bielese e del Verbano Cusio Ossola
- 5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
- 6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
- 7 - Sistema delle alte valli alessandrine
- 8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
- 9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
- 10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
- 11 - Sistema dell'insediamento Walser
- 12 - Sistema degli ecomusei
- 13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari

Siti archeologici di rilevanza regionale

- Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

- Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Rete di fruizione

- Ferrovie "verdi"

- Greenways regionali

- Circuiti di interesse fruitivo

- Percorsi ciclo-pedonali

- Rete sentieristica

- Infrastrutture da riqualificare

- Infrastrutture da mitigare

Sistema delle mete di fruizione:

- Capitali del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)
- Accessi alle aree naturali
- Punti panoramici

Indirizzi

comma 8

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

comma 9

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

comma 11

Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Si tratta di indicazioni di indirizzo generale che attengono ad una tipologia di Variante diversa dalla presente ovvero di tipo complessivo (Variante generale di adeguamento).

Occorre tuttavia precisare per quanto attiene al comma 11, che nel merito delle singole componenti che già oggi costituiscono gli elementi della Rete di connessione (di cui alla legenda della tavola P5) e che sono presenti in territorio comunale, le verifiche puntuali di cui ai punti precedenti rispondono adeguatamente ai fini della coerenza.

Si ritiene quindi che l'area di Variante risulti **coerente** (art 46 c.9 PPR) con la disciplina delle componenti paesaggistiche del PPR.

Scheda di approfondimento

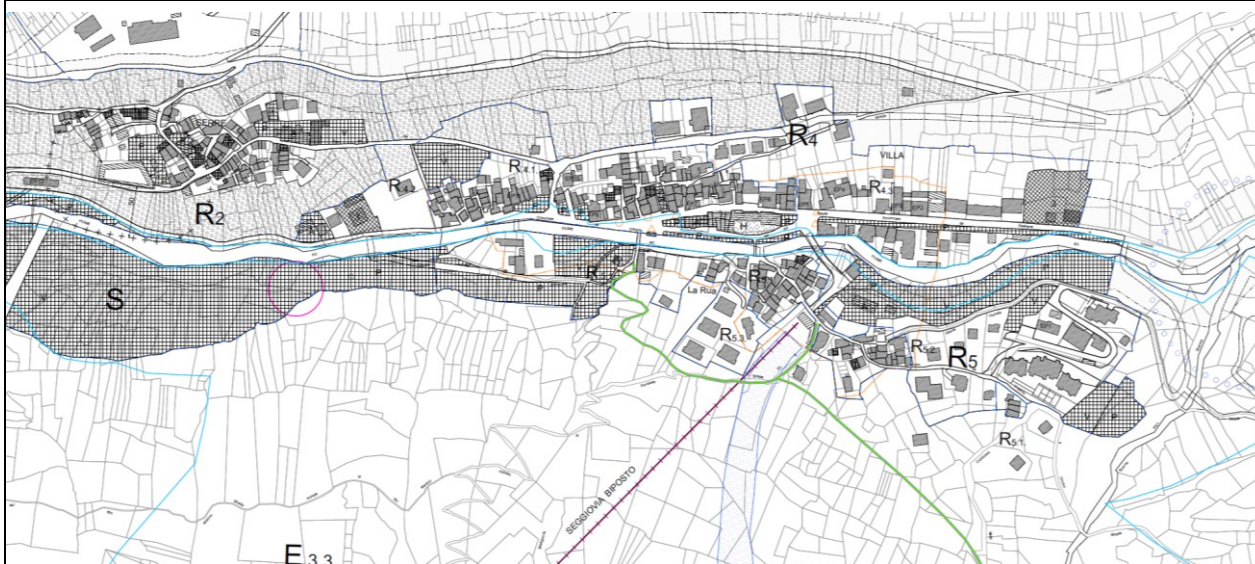
AREA OGGETTO DI VARIANTE

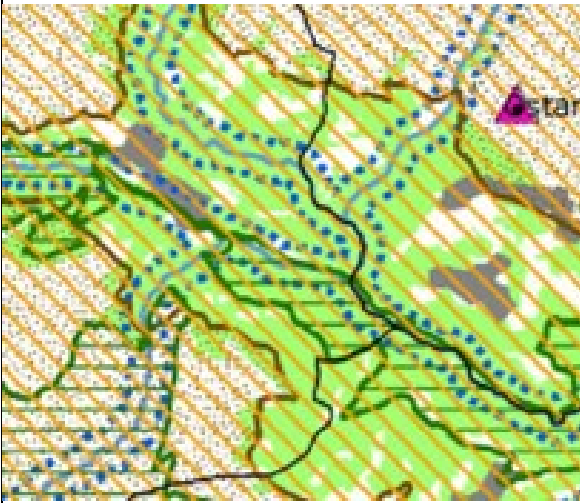
Descrizione dell'area : zona in fascia fluviale oggetto di modifica di tipo esclusivamente idrogeologico

FOTO AEREA



ESTRATTO VARIANTE PRG



ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI Vincolo paesaggistico (art. 142 del D.lgs. n°42 del 22 gennaio 2004): • Punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,n.1775,e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, • 'aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004' ed in specifico nel bene ex DDMM 1-8-1985 -Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostanà, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva, codice B041 del Catalogo del PPR	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE Articolo 13. Aree di montagna Articolo 14. Sistema idrografico Art 16 Territori coperti da foreste e da boschi Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i, 11) Articolo 42. Rete di connessione paesaggistica
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
Rispetto alle componenti evidenziate non si riscontrano elementi di specifica criticità. L'area è interessata da una modifica normativa di tipo idrogeologico.	
CONCLUSIONI	
Si ritiene la Variante strutturale 5 coerente con la disciplina del PPR per quanto attiene all'area in oggetto e si rimanda per le specifiche alla precedente tabella B.	

5.3 PTP – Piano territoriale provinciale della Provincia di Cuneo

Il PTP di Cuneo è approvato dal marzo 2009. Il PTP di Cuneo organizza la propria struttura in stretta sintonia con l'articolazione del PTR/1997, pur introducendo alcuni elementi di innovazione e molti di approfondimento alla parte strategica. Il PRG con la Variante 2008 ha operato una verifica di coerenza in ottemperanza dell'art.18 del PTP stesso, che prevede l'adeguamento complessivo in sede di revisione o *il nel caso di una variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. limitatamente a quelle che producono gli effetti di cui alla lettera a) del medesimo 4° comma*. La variante non ha quindi adeguato lo strumento al PTP.

Anche nel caso della presente situazione si tratta di una Variante di tipo parziale seppure strutturale art. 17 c.4) e quindi si verificherà la coerenza per le parti direttamente interessate alle norme del PTP. Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art 57 del D.Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

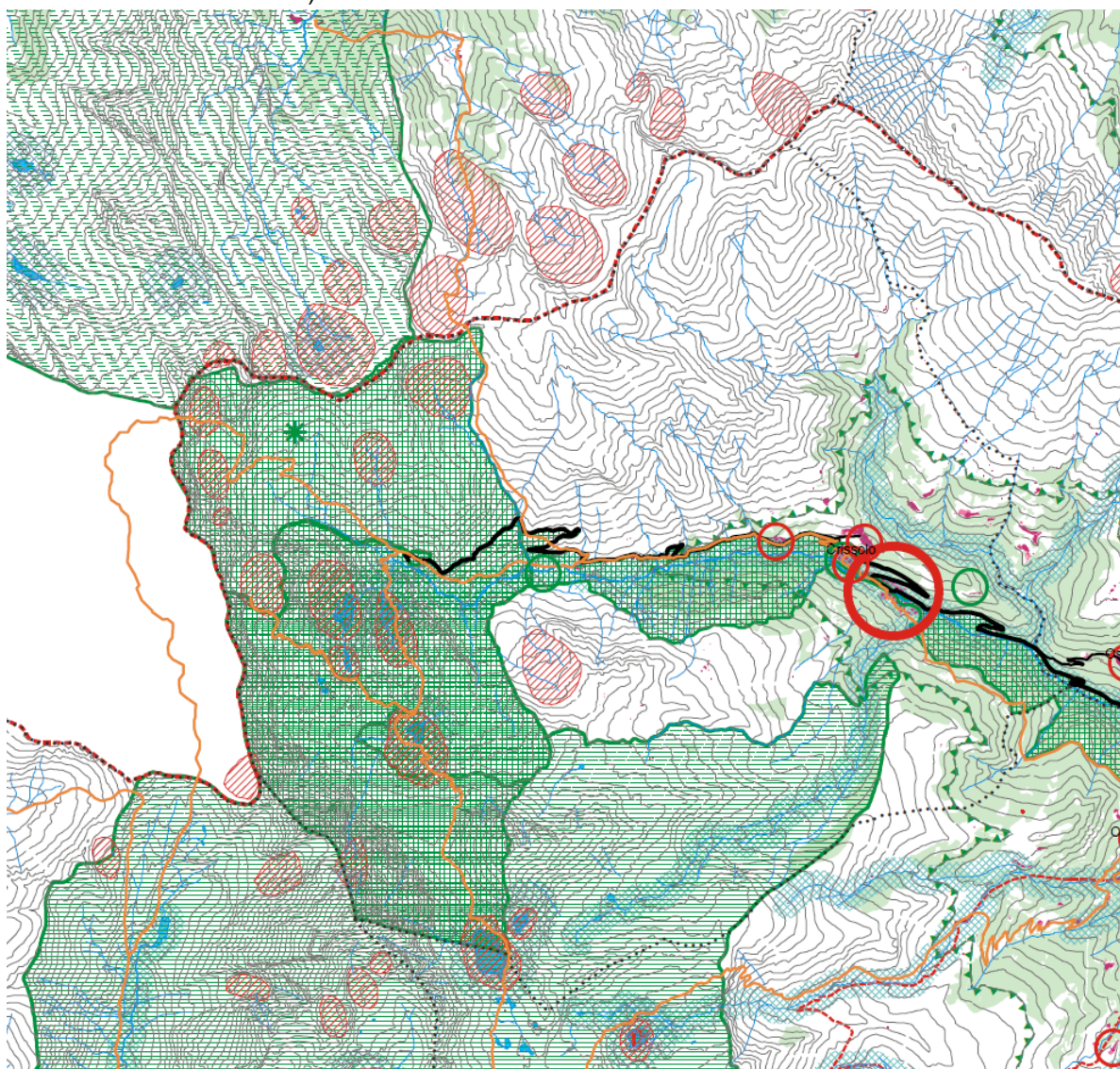
La tavola del PTP relativa agli **Indirizzi di Governo del Territorio (IGT)**, riportata a seguire, individua l'area di Variante come ricadente in massima parte in aree a *'dominante costruita'* art 3.4. rispettivamente :

- servizi per la fruizione
- aree prevalentemente residenziali

in entrambi i casi le indicazioni della Variante risultano coerenti.

Non sono previste revisioni della capacità insediativa con nuove aree, e quindi non modifica il dimensionamento attuale del PRG (*'Dimensionamento dei PRG'* art .3.5.).

Analogamente le dotazioni di standard non vengono complessivamente modificate restando nei limiti della LUR per le Varianti parziali e non incidono quindi in termini strutturali sul PRG (*'Dotazioni territoriali e standard urbanistici'* art.3.9.)



Stralcio cartografia del PTP di Cuneo - Carta dei caratteri territoriali e paesistici- CTP (190)

La tavola del PTP **Caratteri territoriali e paesistici (CTP)**, riportata a seguire, individua il comune come centro storico di valore locale ed individua la presenza di beni isolati, rientranti in parte anche nell'area dell'attuale RME oggetto della Variante.

La Tavola CTP individua in coerenza con il PPR i beni paesaggistici che mancano di corrispondenza solo per le aree protette di cui si è detto.

Non si riscontrano altre indicazioni specifiche per l'area di Variante a livello di PTP, sia per quanto riguarda gli indirizzi di governo del territorio che per quanto riguarda i Caratteri territoriali e paesistici.

Nel complesso quindi, rispetto alla documentazione disponibile del Piano Territoriale Provinciale di Cuneo, l'area di Variante risulta coerente con la pianificazione provinciale..

Segue stralcio carta IGT.

Stralcio cartografia del PTP di Cuneo – Carta degli indirizzi di governo del territorio (IGT 190 NO e 190 SO)

